

Trib. Trapani, Sezione Penale Collegiale, Ord. 20 gennaio 2014.

DIVIETO DI ASSUMERE INFORMAZIONI - Assunzione di informazioni da persone la cui testimonianza sia già stata ammessa ex art. 507 o 422 comma 2 c.p.p o indicate nelle liste testimoniali delle altre parti processuali. inutilizzabilità - sussistenza.

(artt. 430 bis c.p.p.- 391 bis c.p.p.)

Il divieto sancito dall'articolo 430 bis c.p.p., volto a preservare la genuinità della prova dichiarativa già ammessa e ancora da assumere e a prevenire qualsiasi rischio di condizionamento della prova dedotta ex adverso, comporta, quale conseguenza per la sua violazione, l'inutilizzabilità delle informazioni così acquisite che, per tale ragione non potranno essere utilizzate nemmeno ai fini delle contestazioni.

Con tale decisione Il Tribunale di Trapani, ribadisce il principio, già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità¹, secondo cui la violazione del divieto previsto dall'articolo 430 bis c.p.p., comporta, sebbene a tempo determinato, l'inutilizzabilità delle informazioni acquisite, anche ai fini delle contestazioni.

E' evidente che tale divieto riguarda non solo le informazioni acquisite dal pubblico ministero ma anche quelle eventualmente assunte dal difensore ai sensi degli articoli 391 bis e seguenti c.p.p. e si pone, quindi, come un limite logico – temporale allo svolgimento delle stesse. Così ad esempio, per quanto concerne l'audizione della persona offesa, pure ammessa anche con le modalità previste per le investigazioni difensive², essa potrà essere utilmente svolta sino a che la medesima non risulti indicata quale testimone da una delle parti processuali, come è fisiologico che accada nel processo penale. E' in ogni caso opportuno ricordare che tale divieto resta temporalmente circoscritto, sia in ragione della formulazione letterale del secondo comma dell'articolo 431 bis c.p.p., laddove precisa che “*il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo*”, sia in ragione del prevalente orientamento di legittimità che esclude, da un lato, l'operatività del divieto alle dichiarazioni destinate ad incidere nella sola fase delle indagini preliminari³, dall'altro l'applicabilità del medesimo al giudizio di appello nel caso di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale⁴.

1 Cfr *ex plurimis* Cass. Pen. sez. II, 24 aprile 2012 nr. 31512; Cass. Pen., sez. II, 24 aprile 2012, nr. 26596; Cass. Pen. sez. III, 8 luglio 2009, nr. 36826 in *Utet Pluris* Banca dati giuridica

2 Cfr. Cass. Pen., sez. III, 21 aprile 2010, nr. 33898, in *Diritto & Giustizia*;

3 Cfr.; Cass. Pen., sez. VI, 6 novembre 2003 nr. 2527 in *Utet Pluris* Banca dati giuridica

4 Cfr. Cass. Pen. sez. II, 24 aprile 2012 nr. 31512; Cass. Pen., sez. III, 8 luglio 2009, nr. 36826 in *Utet Pluris* Banca dati giuridica